

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L’ANNO 2014 ALLE PARROCCHIE DI SAN NICOLO’ DI CASTELFONDO E DI SANT’ANTONIO DI DOVENA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 7, comma 1 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, in cui è indicato che, qualora non siano disposti dalla legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone ere enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l’amministrazione deve attenersi;

Premesso altresì che l’art. 21, lett. b) del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 20/04/2006, esecutiva, prevede che è possibile erogare contributi ordinari e straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e valorizzazione della persona;

Visto che in proposito in data 24.12.2014, al prot. n.ro 4379 sono pervenute al Comune le istanze a firma del Parroco per la concessione di un contributo a sostegno delle spese sostenute dalla Parrocchia per la gestione delle Chiese Parrocchiali di Castelfondo e di Dovenà;

Preso atto che anche per l’anno 2014 l’Amministrazione comunale ritiene opportuno concedere un contributo allo scopo di sostenere le spese correnti delle due parrocchie (riscaldamento, energia elettrica, ecc.);

Dato atto che lo stanziamento del Bilancio di Previsione E.F. 2014 – gestione di competenza all’intervento n. 1010805 ad oggetto “Contributo alle Parrocchie”, Capitolo PEG n. 595, presenta una disponibilità di Euro 2.000,00.==;

Rilevata l’opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di procedere ai conseguenti adempimenti contabili in corso di esercizio.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Visto l’art. 14 della L.R. 1/1993, così come modificato dalla L.R. 10/1998, in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di **erogare**, per le motivazioni di cui in premessa, alla Parrocchia di S. Nicolò di Castelfondo e alla Parrocchia di S. Antonio di Dovenà, ai sensi dell’art. 21 lettera b) del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati”, un contributo complessivo di Euro 2.000,00.==, (diconsi Euro duemila/00).
2. Di **impegnare** la somma di cui al punto 1), pari ad € 2.000,00 a favore della Parrocchia di Castelfondo e di Dovenà, imputandola all’intervento n. 1010805 del bilancio di previsione E.F. 2014 – gestione di competenza, capitolo PEG n. 595.
3. Di **liquidare e pagare** a favore della Parrocchia di S. Nicolò di Castelfondo e a favore della Parrocchia di S. Antonio di Dovenà la somma totale di Euro 2.000,00.== da ripartirsi secondo le

disposizioni fornite dal Parroco don Dario Pret, quale rappresentante delle due Parrocchie o dal Consiglio Pastorale subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 20/04/2006.

4. Di **includere** il percettore del presente contributo nell’Albo, di cui all’art. 19 del succitato Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni – enti con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro.
5. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
6. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n.10.
7. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
8. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.